



Comune di Garaguso PROVINCIA DI MATERA

Via IV Novembre, 16 - Tel. 0835.671005 - Fax. 0835.671373
Codice Fiscale: 83000190773 - www.comune.garaguso.mt.it

Ordinanza _____ n. 09/2018

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA URBANA - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE.

IL SINDACO

PREMESSO:

che il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 555/OP/0001991/2017 ha posto in evidenza la necessità di qualificare nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di safety, quali dispositivi e misure strutturali di salvaguardia dell'incolumità delle persone, come i servizi d'ordine e sicurezza pubblica per l'individuazione delle migliori strategie operative;

PREMESSO:

che nella predetta circolare, tra le misure attinenti il safety, in occasione delle manifestazioni pubbliche viene indicata l'emissione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO il consolidato trend di affluenza in occasione di manifestazioni di ogni genere, con il correlato aumento delle possibilità di rischio per la compromissione della sicurezza urbana e della incolumità pubblica;

VISTO l'art. 50 ed in particolare i commi 5 e 7 del D.lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 20/02/2017, convertito dalla Legge n. 48 del 18/04/2017 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" con cui vengono introdotte ulteriori misure di prevenzione in ordine alla tutela della incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

RITENUTO necessario pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza pubblica anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e al fine di contrastare comportamenti non consoni ad una civile convivenza che, oltre a provocare riflessi negativi, espone al concreto rischio di determinare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

RILEVATO, altresì, che l'art. 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici che somministrano bevande alcoliche ai minori o infermi di mente, mentre l'art. 691 sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell'attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persona in stato di

manifesta ubriachezza, consentendo, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo dei fenomeni legato all'abuso di bevande alcoliche;

VALUTATO che l'utilizzo di contenitori in vetro di bevande e lattine durante lo svolgimento di manifestazioni nel territorio del Comune di Garaguso può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità delle persone in quanto l'abbandono è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzate come oggetti contundenti, potendo diventare atti ad offendere;

RITENUTO pertanto provvedere all'adozione di ogni misura possibile a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

VISTO il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con D.D. n. 773/1931;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi previsto e punito dall'art. 589 del C.P.;

- a) E' fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici, commerciali, venditori ambulanti di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, nelle aree interessate di svolgimento della festa;
- b) Le violazioni della presente ordinanza fatte salve le sanzioni penali, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell' art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- c) Se la violazione degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a tre giorni nel rispetto della vigente normativa;
- d) All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto tramite pubblicazione sul sito istituzionale e all'Albo online del Comune di Garaguso;

TRASMETTE

La presente ordinanza a:

PREFETTURA di Matera

QUESTURA di Matera

Al COMANDO STAZIONE CARABIERI DI GARAGUSO

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - POLIZIA ROVINCIALE Matera

Garaguso, 7 maggio 2018

IL SINDACO

Avv. Francesco AULETTA

